

FORMAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONE AI SEGUENTI CORSI IN PROGRAMMA NEL 2014:
CORSO PER DATORI DI LAVORO/RSPP RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO E AGGIORNAMENTO
CORSO PER LAVORATORI RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO E AGGIORNAMENTO
CORSO PER RLS E AGGIORNAMENTO
CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO E MEDIO E AGGIORNAMENTO
CORSO PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE AZIENDE B, C E AGGIORNAMENTO
CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DA LAVORO

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

SICUREZZA: Il Consiglio della Regione Umbria approva la Legge per la prevenzione dalle cadute dall'alto.

FORMAZIONE: La formazione del RSPP va integrata solo in presenza di nuovi rischi.

SICUREZZA: Il datore di lavoro deve vigilare sul rispetto delle misure adottate

SICUREZZA: Il consiglio della Regione Umbria ha approvato definitivamente il 10/09/13 la proposta di legge sulle Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto. Tale proposta "mira a diffondere la cultura della prevenzione dei rischi di infortunio su tutte le attività che si svolgono in quota" anche quelle dei cittadini quando si espongono a un'altezza superiore ai due metri. Il 67% degli incidenti riguardano il settore delle costruzioni e il 10% l'agricoltura, ma soprattutto il 26% dei casi sono dovuti a sfondamenti della copertura causati da assenza di protezioni e percorsi predefiniti, mentre nel 15% dei casi le cause sono cadute da ponteggi o impalcature fisse". Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Giunta Regionale adotterà un regolamento contenente tutte le prescrizioni e le indicazioni tecniche. I Comuni dovranno quindi adattare le proprie disposizioni normative entro 12 mesi dalla pubblicazione delle norme regolamentari sul Bollettino Ufficiale della Regione. La giunta inoltre, sarà tenuta a relazionare al Consiglio Regionale sui dati tecnici, sulle attività eseguite e sulle modalità adottate in materia di formazione e prevenzione.

FORMAZIONE: Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha chiesto il parere della Commissione interPELLI sull'obbligatorietà o meno, per i docenti nominati Rspg, di partecipare anche ai corsi di formazione dei lavoratori di cui al c. 7 dell'art. 37 del TU 81/08. Il caso esposto in questione riguardava la circostanza in cui un dirigente scolastico, datore di lavoro, aveva obbligato i propri docenti, già incaricati delle funzioni di RSPP e sottoposti quindi allo specifico corso formativo, a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti. Il comportamento del dirigente, secondo la Commissione, non è stato corretto in quanto "la formazione erogata ai docenti per lo svolgimento dei compiti di RSPP in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato -Regioni del 26/01/06, è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori" ex art. 37 del TU. Se poi la formazione alla quale gli Rspg si sarebbero dovuti ulteriormente sottoporre era quella propria dei preposti o dirigenti, si è fatto osservare che la prima formazione, anche se di contenuto formativo diverso, "garantisce sicuramente una formazione "adeguata e specifica" (art. 37 del TU). Infatti, in quanto risponde a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, essa è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti. Allo scopo, la Commissione ha anche richiamato l'art. 32, c. 5 bis del TU, inserito dall'art. 32, c.1, lett. c), della Legge n. 98/13: "...in tutti i casi di formazione e aggiornamento...in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati...". L'interpello si chiude con questa precisazione. "La formazione del Rspg, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, è valida ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi".

SICUREZZA: Con sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013 la Cassazione Civile ha ribadito il principio per il quale il datore di lavoro è interamente responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore anche quando ometta di controllare e vigilare che le misure di sicurezza adottate siano effettivamente osservate da parte del dipendente danneggiato. Il caso in questione è relativo ad un lavoratore che si è infortunato mentre sostituiva la lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri, con una scala inidonea all'uso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più, senza che sull'esecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza. La condotta del dipendente, ha osservato la Corte, si è configurata, come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, e proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro. A quest'ultimo, si deve imputare la violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, comportamento che "funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso". Nel respingere l'ipotesi di coinvolgimento del dipendente per concorso in colpa, la Cassazione ha richiamato il principio di diritto: "Il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del lavoratore, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri di:

A) abnormità; B) inopinabilità (imprevedibilità); C) esorbitanza; rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, una volta esclusa tale condotta, l'imprenditore è interamente responsabile dell'infortunio che ne sia conseguito fungendo la violazione dell'obbligo di sicurezza quale unico fattore causale dell'evento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza".